Generali Italia S.p.A.

ATTIVA | professione

PROFESSIONE ASSEVERATORE



ATTIVA PROFESSIONE

Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile Professionale dell'Asseveratore ai sensi dell'art. 119 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio) convertito in legge in data 17 luglio 2020 e successive modifiche/integrazioni.

Il presente Set Informativo, contenente:
- **DIP – Documento informativo precontrattuale**
- **DIP Aggiuntivo – Documento informativo precontrattuale aggiuntivo**
- **Condizioni di Assicurazione, comprensive delle Definizioni**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Il contratto è realizzato secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA, aggiornate in base alle "Linee Guida per contratti chiari e comprensibili 2024".

Ultimo aggiornamento: 11.07.2026

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile Professionale

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Generali Italia S.p.A.

Prodotto: Attiva Professione ASSEVERATORE
Polizza Asseverazione/Attestazione art. 119 D.L. n. 34/2020 convertito in legge in data 17 luglio 2020 e successive modifiche/integrazioni

Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa Polizza assicura i rischi della Responsabilità Civile Professionale verso terzi di Geometri, Ingegneri, Architetti, Società di Ingegneria per l'attività di Asseverazione/Attestazione di cui all'art. 119 D.L. n. 34/2020 convertito in legge in data 17 luglio 2020 e successive modifiche/integrazioni.

Che cosa è assicurato?

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE VERSO TERZI

- ✓ La copertura tiene indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare come responsabile civile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), per Perdite patrimoniali causate a terzi in maniera involontaria e diretta in conseguenza di errori commessi nello svolgimento dell'attività di asseverazione e attestazione della congruità delle spese sostenute, esercitata in qualità di tecnico abilitato, ai sensi dell'art. 119 commi 13 e 14 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, e riportata in Polizza.

La copertura copre l'asseverazione e attestazione della congruità delle spese sostenute riferita agli interventi di:

- ✓ efficienza energetica (ecobonus) e riduzione del rischio sismico (sismabonus) oggetto dell'attività di asseverazione/attestazione assicurata;
- ✓ restauro delle facciate (bonus facciate) oggetto di agevolazione; recupero del patrimonio edilizio (bonus ristrutturazioni) degli immobili oggetto di agevolazione.

- ✓ La garanzia comprende i danni patrimoniali causati a terzi che derivano da omissioni o ritardi nelle comunicazioni previste dall'art. 119 comma 13 lettera a) e dall'art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio).

Il Massimale indicato in Polizza rappresenta il Limite di risarcimento per Sinistro e per anno.

Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE VERSO TERZI

- ✗ **Non sono considerati terzi:** i componenti della famiglia anagrafica dell'Assicurato che risultano dal certificato di Stato di Famiglia; le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto, genitori e figli; tutti coloro che, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il Danno in occasione di lavoro o di servizio; le imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso è legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza o amministratore.
- ✗ **Sono esclusi i danni:** provocati da professionisti che, al momento dello svolgimento dell'attività professionale indicata in Polizza, non risultano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme in vigore; che derivano dall'attività di progettazione, direzione lavori e collaudo; che derivano responsabilità assunte in maniera volontaria dall'Assicurato e che non derivano dalla legge; che derivano dal trattamento di dati personali o dalla divulgazione di fatti o notizie coperti dall'obbligo del segreto professionale; causati a terzi in esecuzione dei lavori effettuati dall'Assicurato stesso o dai soggetti non considerati terzi in base alla presente Polizza; causati a terzi in caso di dolo; che derivano da mero vincolo di solidarietà, in caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati; che derivano da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software ed hardware; che derivano da mancato accoglimento della domanda di Bonus per fatti ed eventi che derivano dall'attività oggetto dell'Assicurazione; da detenzione o impiego di esplosivi; trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), da produzione, detenzione, possesso e uso di sostanze radioattive; da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e di quanto si trova nel sottosuolo ed è suscettibile di sfruttamento; da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o stoccaggio di asbesto puro o di prodotti fatti di asbesto; uso di prodotti fatti di asbesto; da emissione di onde o campi elettromagnetici;
- ✗ **Sono inoltre escluse:** sanzioni amministrative inflitte all'Assicurato in caso di attestazioni o asseverazioni infedeli; violazioni del D.Lgs. 101/2018 e successive modifiche e integrazioni in materia di protezione dei dati.
- ✗ **Esclusione Cyber Risk:** sono escluse perdite, pretese, multe, ammende e penali, costo o spesa di qualsiasi natura, responsabilità, danni materiali o non materiali di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, costi di ricerca, di ricreazione, raccolta o assemblaggio dei Dati, danni corporali e danni da stress emotivo/sofferenza psicologica di qualsiasi natura, causati in maniera diretta o indiretta che derivano da o connessi o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: Atto Cyber e Incidente Cyber, inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione di qualsiasi Dato informatico compreso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati.

Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie prevedono Limiti di risarcimento e Scoperto che sono riportati nelle Condizioni di assicurazione con carattere grassetto e in Polizza.
Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio.

Dove vale la copertura?

L'Assicurazione opera per i Sinistri che avvengono in Italia, per le attività svolte in Italia.

Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato **deve**:

– all'attivazione delle garanzie rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e, durante il periodo di validità delle garanzie, comunicare a Generali Italia i cambiamenti che aggravano o diminuiscono il rischio assicurato.

– in caso di Sinistro, presentare denuncia a Generali Italia o all'Agenzia che gestisce il contratto entro 3 giorni dalla data in cui è avvenuto o in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza e deve contenere numero di Polizza e nome dell'Agenzia che gestisce il contratto, descrizione precisa del fatto, data, luogo, cause e conseguenze del fatto stesso e generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni; l'Assicurato deve far pervenire subito a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario e fornire tutti gli atti e i documenti che occorrono, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.

– comunicare subito richieste o azioni avanzate da un terzo danneggiato o dagli aventi diritto e mettere a disposizione di Generali Italia o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita dell'indennizzo e la cessazione delle garanzie.

Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo può essere pagato in unica soluzione o ratealmente.

La rateizzazione può essere mensile (con addebito diretto SDD o su carta di credito senza alcuna maggiorazione), trimestrale (con una maggiorazione del Premio del 3,5% su base annua) o semestrale (con una maggiorazione del Premio del 2,5% su base annua). Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure a Generali Italia al rilascio della Polizza stessa; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio.

Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato con:

- bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto assicurativo dedicato intestato all'intermediario, in tale qualità;
- assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, in tale qualità;
- POS o, quando disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o, per i Premi successivi al Premio di perfezionamento, tramite l'Area Clienti dal sito www.generali.it o dall'App MyGenerali);
- denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha durata annuale e ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento originate da fatti posti in essere dall'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione e ricevute per la prima volta dallo stesso o dai suoi aventi diritto durante il medesimo periodo o nei 10 anni successivi alla cessazione dell'Assicurazione, salvo diverso periodo pattuito e indicato in Polizza.

Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione cessa alla scadenza stabilita in Polizza senza necessità di disdetta.

Se il contratto è collocato interamente con tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione, tramite richiesta a Generali Italia con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile Professionale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Attiva Professione ASSEVERATORE

Polizza Asseverazione/Attestazione art. 119 D.L. n. 34/2020 convertito in legge in data 17 luglio 2020 e successive modifiche/integrazioni

data di aggiornamento: 11.07.2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generaliitalia@pec.generaligroup.com ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.
Patrimonio netto al 31/12/2025: € 8.716.522.469 di cui risultato economico di periodo € 1.180.954.268. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.
Indice di solvibilità (solvency ratio): 258% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet https://www.generali.it/note-legali.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Non sono previste OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO.
Non sono previste OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità civile professionale: Scoperto 10% per Sinistro, minimo 1.000,00 euro per ogni terzo danneggiato e massimo di 7.500,00 euro.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto al cliente che ha espresso i bisogni Protezione del patrimonio ed è destinato, come target elettivo, ai liberi professionisti esercenti la professione di Geometra, Ingegnere, Architetto, Società di Ingegneria per l'attività di Asseverazione/Attestazione di cui all'art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) convertito in legge in data 17 luglio 2020 e successive modifiche/integrazioni, svolta nei modi e nei termini previsti dalle normative di riferimento che regolamentano l'attività.

Quali costi devo sostenere?

Il prodotto prevede costi medi di intermediazione del 20,20% del Premio imponibile pagato dal Contraente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori.

All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Arbitro Assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com. o presso la sede legale di Generali. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98).
Negoziazione assistita	È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare: - procedura FIN-NET per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).

REGIME FISCALE

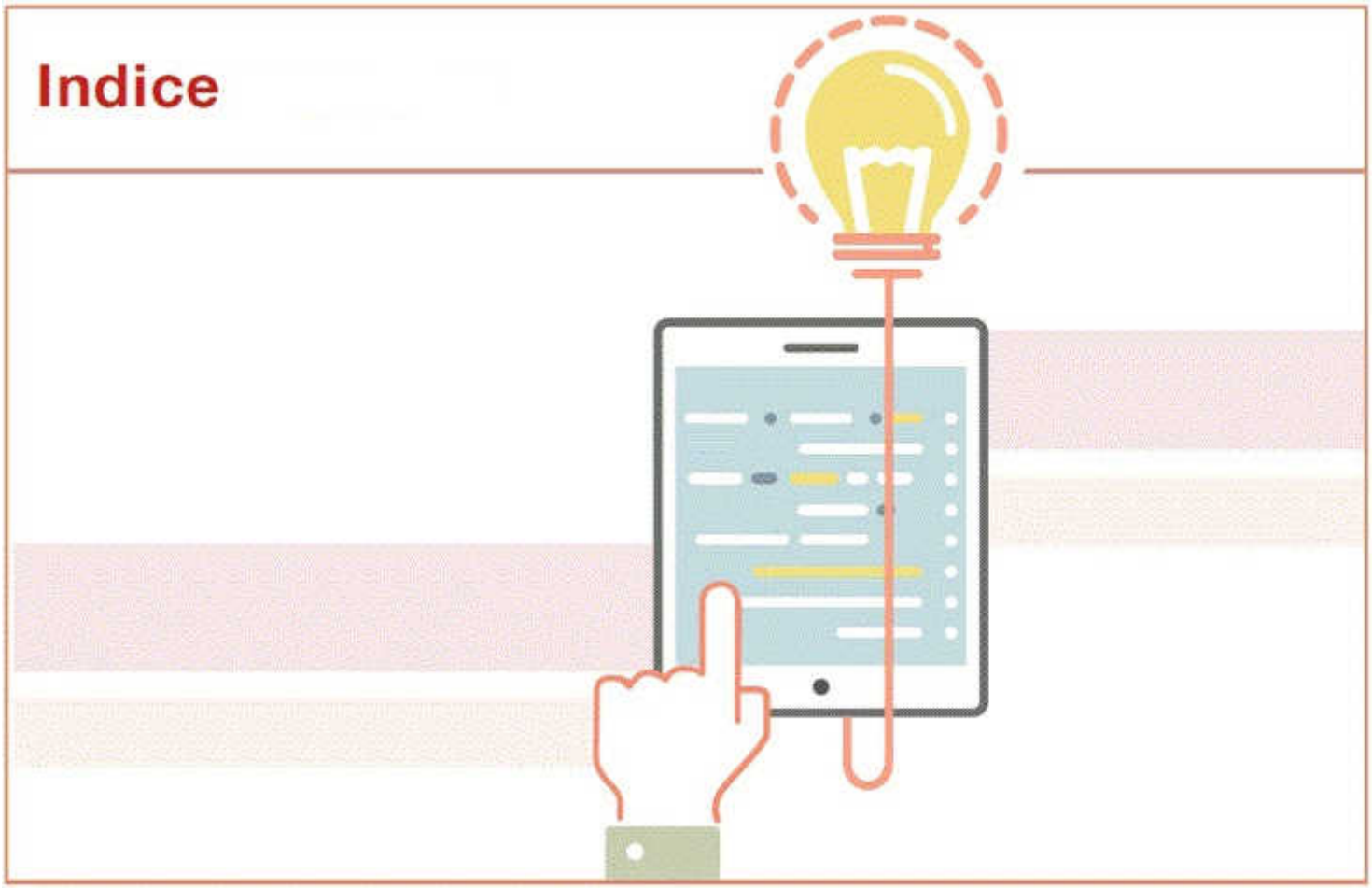
Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta dovuta sul Premio imponibile è: 22,25% (21,25% imposta dovuta sulle assicurazioni di cui l'1% di addizionale antiracket – antiusura) per le **Garanzie di Responsabilità civile**.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il **cliente** è stato **precedentemente affetto da patologie oncologiche** - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - **non è tenuto** a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. **Il termine è ridotto da dieci a cinque anni**, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le **patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi**, sono previsti **termini inferiori, indicati nella Tabella**, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o per la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY; SEGNALARE UN SINISTRO.

Indice



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - PROFESSIONE ASSEVERATORE	PAG.
PRESENTAZIONE PRODOTTO	1
DEFINIZIONI	2
NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE	3
Che cosa è assicurato?	3
Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione	3
Art. 1.2 Responsabilità solidale	3
Art. 1.3 Studio associato o società professionali	3
Che cosa NON è assicurato?	3
Art. 1.4 Esclusioni	3
Art. 1.5 Soggetti non considerati terzi	5
Ci sono limiti di copertura?	5
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO	5
Dove vale la copertura?	5
Art. 1.6 Validità territoriale	5
NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE	6

Che obblighi ho? 6
Quali obblighi ha l'impresa
Art. 2.1 Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazione del rischio 6
Art. 2.2 Altre assicurazioni 6
Art. 2.3 Comunicazione tra le parti 6
Art. 2.4 Legge applicabile e Foro competente 6
Art. 2.5 Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali 6
Quando e come devo pagare? 6
Art. 2.6 Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione - Mezzi di pagamento del premio 7
Art. 2.7 Oneri 7
Quando comincia la copertura e quando finisce? 7
Art. 2.8 Durata dell'assicurazione 7
Art. 2.9 Validità temporale e Postuma 8
Come posso disdire la polizza? 8
Art. 2.10 Diritto di ripensamento 8
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO 9
Che obblighi ho? 9
Quali obblighi ha l'impresa
Art. 3.1 Denuncia del sinistro 9
Art. 3.2 Obblighi in caso di sinistro 9
Art. 3.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali 9
Art. 3.4 Termine per il pagamento del sinistro 9

PRESENTAZIONE PRODOTTO

Il prodotto offre la copertura assicurativa di Responsabilità civile professionale all'Assicurato per Perdite patrimoniali causate a terzi in conseguenza di errori che si sono verificati nello svolgimento dell'attività di asseverazione e attestazione esercitata in qualità di tecnico abilitato e dichiarata in Polizza.
Sono compresi i danni patrimoniali che derivano da omissioni o ritardi nelle comunicazioni previste dalla normativa di riferimento.

Le Condizioni di Assicurazione contengono le norme che disciplinano il contratto e sono composte da:
- Definizioni
- Norme che disciplinano la sezione Responsabilità civile professionale
- Norme che disciplinano il contratto di Assicurazione in generale
- Norme che operano in caso di sinistro

AVVERTENZE

Per facilitare la lettura del documento, abbiamo utilizzato i seguenti strumenti grafici:
- **AVVERTENZE: per richiamare l'attenzione a prendere consapevolezza di particolari regole;**
- **Carattere grassetto: per dare maggior risalto al testo da leggere con particolare attenzione;**
- **Lettera iniziale maiuscola: per indicare che la parola è presente e ha il significato descritto nelle Definizioni;**
- **Box con esempi:**

Per aiutare a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento delle Garanzie.

In caso di Sinistro di Responsabilità civile professionale, il Contraente o l'Assicurato deve subito fare denuncia all'Agenzia di riferimento che fornisce aiuto. In alternativa, può inviare una comunicazione per iscritto alla sede legale di Generali Italia, tramite lettera raccomandata o PEC ai seguenti recapiti:

Generali Italia S.p.A.

Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV)
PEC: generaliitalia@pec.generaligroup.com

È possibile registrarsi e accedere in modo gratuito all'Area Clienti dal sito www.generali.it o dall'App MyGenerali.

Tramite l'Area Clienti è possibile:
- **verificare i contratti attivi e le garanzie acquistate;**
- **visualizzare la documentazione contrattuale;**
- **pagare i Premi di Polizza successivi al Premio di perfezionamento;**
- **consultare e aggiornare i dati personali e i consensi privacy;**
- **segnalare un Sinistro.**

DEFINIZIONI

Ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con lettera iniziale maiuscola:

Assicurato	Soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicurazione	Contratto di assicurazione.
Contraente	Soggetto che stipula l'Assicurazione.
Limite di risarcimento	Importo indicato in Polizza che rappresenta la somma massima che Generali Italia è tenuta a pagare ai terzi danneggiati, a titolo di capitale, interessi e spese.
Massimale	Importo indicato in Polizza che rappresenta la somma massima che Generali Italia è tenuta a pagare ai terzi danneggiati per i Sinistri che si verificano durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione.
Perdite patrimoniali	Pregiudizio economico, che non deriva da morte, lesioni a persone o danneggiamenti a cose, per il quale l'Assicurato è ritenuto responsabile a titolo di risarcimento da una sentenza giudiziale, un giudizio arbitrale o una transazione autorizzata da Generali Italia, in seguito a un Sinistro.
Polizza	Documento che prova l'Assicurazione.
Premio	Somma dovuta dal Contraente a Generali Italia per la copertura assicurativa prestata.
Scoperto	Importo espresso in misura percentuale che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Sinistro	Fatto per il quale è prestata l'Assicurazione e dal quale è derivato un danno.

NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino al Massimale indicato in Polizza**, di quanto è tenuto a pagare, **come responsabile civile ai sensi di legge**, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), per Perdite patrimoniali **causate a terzi in maniera involontaria e diretta** in conseguenza di errori commessi **nello svolgimento dell'attività di asseverazione e attestazione** esercitata in qualità di tecnico abilitato[1] e **dichiarata in Polizza, tra quelle di seguito riportate**:

- Asseverazione dei requisiti stabiliti dalla legge agli interventi di efficienza energetica e asseverazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi di efficienza energetica oggetto di agevolazione **(c.d. Eco Bonus)**;
- Asseverazione dell'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e attestazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi di riduzione del rischio sismico oggetto di agevolazione **(c.d. Sisma Bonus)**;
- Asseverazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi di restauro delle facciate oggetto di agevolazione **(c.d. Bonus facciate**);
- Asseverazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio degli immobili oggetto di agevolazione **(c.d. Bonus ristrutturazioni)**.

Sono inoltre compresi in garanzia anche i danni patrimoniali causati a terzi che derivano da omissioni o ritardi nelle comunicazioni previste dalla normativa[2].

Come opera la copertura
Gli interventi oggetto dell'attività di asseverazione/attestazione, riguardano l'immobile identificato per il valore asseverato dichiarato in Polizza.

MASSIMALE
Il Massimale rappresenta il Limite di risarcimento per Sinistro e anno assicurativo.

Ci sono limiti di copertura
La copertura è prestata con l'applicazione dello Scoperto del 10% per Sinistro con il minimo di 1.000,00 euro per ogni terzo danneggiato e il massimo di 7.500,00 euro.
Il risarcimento del danno, se dovuto, è corrisposto al terzo danneggiato per intero e Generali Italia recupera lo Scoperto dall'Assicurato.

Art. 1.2 Responsabilità solidale

Il Massimale stabilito in Polizza per ogni richiesta di risarcimento rappresenta il limite di esposizione di Generali Italia **anche in caso di responsabilità concorrente o solidale di più Assicurati nella stessa Polizza**.
Nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti, che deriva anche dalla partecipazione dell'Assicurato ad ASSOCIAZIONI TEMPORANEE PROFESSIONALI, l'Assicurazione opera **solo per la quota di danno imputabile all'Assicurato** in base alla gravità della propria colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Art. 1.3 Studio associato o società professionali

Se l'attività per la quale è prestata l'Assicurazione è esercitata in forma associata o societaria, agli effetti della presente Assicurazione assumono la qualifica di Assicurati tutti i professionisti che svolgono l'attività di asseverazione e attestazione oggetto dell'Assicurazione indicati in Polizza.

Che cosa NON è assicurato?

Art. 1.4 Esclusioni

La copertura non opera per:

a) danni provocati da professionisti che, al momento dello svolgimento dell'attività professionale indicata in Polizza, non risultano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme in vigore;
b) danni che derivano dall'attività di progettazione, direzione lavori e collaudo;
c) danni che derivano da responsabilità assunte in maniera volontaria dall'Assicurato e che non derivano dalla legge;
d) danni che derivano dal trattamento di dati personali o dalla divulgazione di fatti o notizie coperti dall'obbligo del segreto professionale;
e) danni causati a terzi in esecuzione dei lavori effettuati dall'Assicurato stesso o dai soggetti non considerati terzi in base alla presente Polizza;
f) danni causati a terzi in caso di dolo;
g) danni che derivano da mero vincolo di solidarietà, in caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati;
h) sanzioni amministrative inflitte all'Assicurato in caso di attestazioni o asseverazioni infedeli;
i) danni che derivano da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software ed hardware;
j) danni che derivano da mancato accoglimento della domanda di Bonus per fatti ed eventi che derivano dall'attività oggetto dell'Assicurazione;
k) violazione del D.Lgs. 101/2018 e successive modifiche e integrazioni in materia di protezione dei dati;
l) danni da detenzione o impiego di esplosivi; trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), da produzione, detenzione, possesso e uso di sostanze radioattive;
m) danni da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e di quanto si trova nel sottosuolo ed è suscettibile di sfruttamento;
n) danni da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o stoccaggio di asbesto puro o di prodotti fatti di asbesto; uso di prodotti fatti di asbesto;
o) danni da emissione di onde o campi elettromagnetici.

<u>Esclusione Cyber</u>

La presente Polizza non copre:

- **qualsiasi perdita,**
- **pretesa,**
- **multe, ammende e penali,**
- **costo o spesa di qualsiasi natura,**
- **responsabilità,**
- **danni materiali o non materiali di qualunque natura,**
- **danni da interruzione di esercizio,**
- **costi di ricerca, di ricreazione, raccolta o assemblaggio dei Dati,**
- **danni corporali e danni da stress emotivo/sofferenza piscologica di qualsiasi natura,**

causati in maniera diretta o indiretta che derivano da o connessi o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- **Atto Cyber e Incidente Cyber ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;**
- **Perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato Informatico, compreso qualsiasi importo attinente al valore di tali Dati;**

in maniera indipendente da qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisce contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza.

Sono, invece, inclusi in copertura i danni materiali o corporali causati in maniera involontaria a terzi, che derivano dagli eventi oggetto dell'esclusione *Cyber*.

ATTENZIONE: la presente esclusione Cyber sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

Art. 1.5 Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi:

1. **i componenti della famiglia anagrafica dell'Assicurato che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;**
2. **le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto[3], genitori e figli;**
3. **tutti coloro che, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il Danno in occasione di lavoro o di servizio;**
4. **le imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso è legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza o amministratore.**

Ci sono limiti di copertura?

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

Garanzia	Scoperto	Limite di risarcimento
Responsabilità civile dell'Asseveratore	10% per Sinistro minimo 1.000,00 euro per ogni terzo danneggiato e massimo 7.500,00 euro	Massimale indicato in Polizza

Dove vale la copertura?

Art. 1.6 Validità territoriale

L'Assicurazione vale per i Sinistri che avvengono in Italia per le attività svolte in Italia.

[1] Art. 119 commi 13 e 14 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio) convertito in legge in data 17 luglio 2020 e successive modifiche/integrazioni.
[2] Art. 119 comma 13 lettera a) e dall'art. 121, commi 1 e 2, del decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio).
[3] Legge 20 maggio 2016 n. 76 e successive modifiche e integrazioni.

NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE

Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l'impresa

Art. 2.1 Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazione del rischio

Generali Italia consente l'Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

Il Contraente/Assicurato deve fornire a Generali Italia informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del rischio.

Se il Contraente/Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può:
- perdere del tutto o in parte l'indennizzo, e
- determinare la cessazione dell'Assicurazione[1].

Generali Italia può trattenere i Premi già incassati e il Premio per il periodo di assicurazione in corso.

Il Contraente/Assicurato deve subito comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifica (**aggravamento del rischio**).
Se non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo[2].

Il Contraente/Assicurato può inoltre comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifica (**diminuzione del rischio**). In tal caso, per la scadenza di Premio successiva alla comunicazione, Generali Italia può richiedere il minor Premio o recedere dal contratto[3].

Art. 2.2 Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto a Generali Italia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in Polizza. In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno la ragione sociale degli altri.

Art. 2.3 Comunicazione tra le parti

Tutte le comunicazioni **devono** essere fatte **per iscritto**.
Le comunicazioni alle quali il **Contraente o l'Assicurato** sono tenuti **devono essere**:
- fatte con raccomandata o Posta Elettronica Certificata;
- inviate all'Agenzia che gestisce la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale.

Le comunicazioni alle quali è tenuta **Generali Italia** in esecuzione dell'Assicurazione sono effettuate con le modalità e presso gli indirizzi indicati dal Contraente nell'ambito dell'Accordo quadro in materia di distribuzione assicurativa.

Art. 2.4 Legge applicabile e Foro competente

Il contratto è disciplinato dalla Legge Italiana.
Per le Controversie relative al contratto il foro competente è quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o dei loro aventi diritto.

Art. 2.5 Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un Sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il Sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia. Se nelle Condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

Quando e come devo pagare?

Art. 2.6 Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione - Mezzi di pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il Premio o le rate di Premio possono essere pagati all'Agenzia di riferimento oppure a Generali Italia.
Il Premio può essere pagato con i seguenti mezzi:

- denaro contante se il Premio annuo non è superiore a 750,00 euro;
- POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;
- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario. Ferma la data di effetto indicata in Polizza, il Premio si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico, o del giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario;
- autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito; salvo buon fine degli addebiti,
 - per la prima rata il Premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA o del conferimento dell'autorizzazione permanente all'addebito su carta di credito;
 - per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza;

 Se il Premio è addebitato su conto corrente (SDD) con frazionamento del premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza della rata. In caso di sospensione la copertura produce di nuovo i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o in Agenzia, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD o della carta di credito indicata il Contraente deve dare immediata comunicazione a Generali Italia;
- assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento dello stesso e salva la facoltà dell'intermediario di richiedere il pagamento del Premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento; rimangono immutati le successive scadenze e il diritto di Generali Italia a ricevere i pagamenti dei premi scaduti[4]. il Premio, anche frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.

ATTENZIONE:
Il pagamento del Premio o della rata di Premio in scadenza è necessario per l'operatività dell'Assicurazione. Se manca il pagamento, l'Assicurazione, anche se sottoscritta, non opera.

Salvo buon fine: la Garanzia opera anche se gli importi di Premio non sono stati ancora ricevuti da Generali Italia solo se il pagamento del Premio è accreditato in un momento successivo. In caso di mancato accredito la Garanzia non opera o rimane sospesa.

Si suggerisce di verificare la data di scadenza del Premio o delle singole rate di Premio e i pagamenti effettuati nell'Area Riservata "My Generali", consultabile dopo la registrazione accedendo dal sito internet www.generali.it o per mezzo dell'App MyGenerali.

Art. 2.7 Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al Premio, agli indennizzi, alla Polizza e agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento è stato anticipato da Generali Italia.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2.8 Durata dell'assicurazione

L'Assicurazione ha **durata annuale senza tacito rinnovo**, come indicato in Polizza e, alla sua scadenza cessa senza necessità di disdetta.

Art. 2.9 Validità temporale e Postuma

L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento ricevute per la prima volta dall'Assicurato o dai suoi aventi diritto:

- durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione o
- nei 10 anni successivi alla cessazione dell'Assicurazione, a prescindere dalla causa di cessazione della stessa, salvo diverso periodo pattuito e indicato in Polizza.

 Come opera la copertura

 Il Massimale è unico per l'intero periodo assicurativo e corrisponde al Massimale previsto dalla Polizza in corso al momento della cessazione.

Le richieste devono essere originate da fatti posti in essere dall'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione e denunciate nei termini previsti dall'articolo *Denuncia del sinistro*.

Se il Sinistro si realizza attraverso più atti successivi si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Come posso disdire la polizza?

Art. 2.10 Diritto di ripensamento

Se il contratto è stato collocato interamente tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto. Il Contraente deve inviare comunicazione scritta a Generali Italia (Via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV – PEC generaliitalia@pec.generaligroup.com) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale. Generali Italia rimborsa al Contraente il Premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di Sinistro eventualmente presentata.

[1] Artt. 1892, 1893, 1894 del codice civile.
[2] Art.1898 del codice civile.
[3] Art. 1897 del codice civile.
[4] Art. 1901 del codice civile

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l'impresa

Art. 3.1 Denuncia del sinistro

In caso di Sinistro, **il Contraente o l'Assicurato deve inviare denuncia scritta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia entro 3 giorni dalla data in cui è avvenuto o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza**[1]**.**

La denuncia **deve contenere:**
- numero della Polizza e nome dell'Agenzia che gestice il contratto;
- descrizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso;
- generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

L'Assicurato deve:
- **far pervenire in maniera tempestiva a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, in caso di inadempimento si applica quanto previsto dal Codice civile**[2]**;**
- **fornire a Generali Italia tutti gli atti e i documenti che occorrono, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.**

Art. 3.2 Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
- **comunicare in maniera tempestiva richieste o azioni avanzate da un terzo danneggiato o dagli aventi diritto;**
- **mettere a disposizione di Generali Italia o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non subito disponibili, acquisibili appena possibile per agevolare le indagini e le verifiche del danno;**
- **astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi prima consultato con Generali Italia o con i legali e tecnici incaricati;**
- **trasmettere in maniera tempestiva a Generali Italia ogni atto giudiziario notificato a lui o a un componente del suo nucleo familiare;**
- **collaborare con Generali Italia per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;**
- **trasmettere a Generali Italia la documentazione in suo possesso o, se non disponibile subito, da lui acquisibile appena possibile**;
- **comparire in giudizio a semplice richiesta di Generali Italia, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ritenuta utile e necessaria da Generali Italia per la difesa.**

Se il Contraente o l'Assicurato non adempie a questi obblighi, Generali Italia può non assumerne la difesa.

Art. 3.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Fino a quando ne ha interesse, Generali Italia gestisce a nome dell'Assicurato le vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, civile, penale e amministrativa; nomina, se occorre, legali e tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato stesso.
A tal fine, l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro di cui all'articolo *Obblighi in caso di sinistro*. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.
Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza** per il danno al quale si riferisce la domanda.

Ci sono limiti di copertura
Se la somma dovuta al danneggiato supera il limite del Massimale sopra indicato, le spese sono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Che cosa NON è assicurato
Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non sono da essa designati e non risponde di multe o ammende e spese di giustizia penale.

Art. 3.4 Termine per il pagamento del sinistro

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto al risarcimento e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni di assicurazione, Generali Italia procede:

- al pagamento, o
- alla comunicazione dei motivi per cui il risarcimento non può essere pagato.

Il pagamento è effettuato **entro 30 giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente, dell'Assicurato o del terzo danneggiato.
Se è stato aperto un **procedimento giudiziario** a carico del Contraente o dell'Assicurato per il Sinistro, Generali Italia può **posticipare il pagamento fino alla conclusione del procedimento stesso**.
Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

[1] Art. 1913 del codice civile.
[2] Art. 1915 del codice civile.



generali.it